

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>I</i>
1. Patenti nautiche	1
1.1 <i>Patenti nautiche senza esami</i>	<i>1</i>
1.2 <i>Rinnovo patenti nautiche</i>	<i>3</i>
1.3 <i>Obbligo di possesso patente nautica</i>	<i>5</i>
1.4 <i>Validità patenti nautiche straniere</i>	<i>6</i>
1.5 <i>Requisiti fisici</i>	<i>8</i>
2. Documentazioni	10
2.1 <i>Vendita e acquisto unità da diporto</i>	<i>10</i>
2.2 <i>Immatricolazione</i>	<i>11</i>
2.3 <i>Assicurazione per motore</i>	<i>12</i>
3. Sicurezza	14
3.1 <i>Dotazioni di sicurezza</i>	<i>14</i>
3.2 <i>Numero passeggeri</i>	<i>17</i>
4. Apparati radio	18
4.1 <i>Gestione apparati radiotelefonici per ascolto e soccorso</i>	<i>18</i>
4.2 <i>Apparati radiotelefonici per navigazione entro dodici miglia</i>	<i>18</i>
5. Navigazione	19
5.1 <i>Limiti</i>	<i>19</i>
6. Locazione e Noleggio	20
6.1 <i>Noleggio</i>	<i>20</i>
6.2 <i>Locazione</i>	<i>21</i>
6.3 <i>Noleggio unità da diporto di bandiera comunitaria</i>	<i>22</i>
7. Varie	23

Premessa

Chi va per mare incontra una realtà affascinante e complessa nello stesso tempo: l'impatto con la natura è fortissimo ed a volte soverchiante per chi non si accosta con la dovuta devozione e cautela.

Poi c'è la complessità giuridico-formale della vicenda: il Legislatore nelle varie stagioni del nostro ordinamento ha aggiornato, modificato ed integrato le disposizioni che regolano il settore della nautica da diporto, che è settore speciale ma anche generale in quanto riguarda un numero sempre più grande di appassionati ed utenti.

Il servizio offerto in tale ambito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione non è, perciò, soltanto quello dell'assistenza, del controllo delle dotazioni di sicurezza, della salvezza della vita umana in mare (settor *squisitamente* operativo), ma anche quello dell'indirizzo normativo e della consulenza giuridica in una materia nella quale anche il più esperto operatore avverte problemi di coordinamento e di interpretazione delle varie disposizioni.

Tale attività si sviluppa in vari modi, dalla formazione di circolari alla formulazione di risposte anche in tempo reale (via e-mail) a domande che appassionati e operatori rivolgono.

La presente pubblicazione raggruppa le risposte date in base alla complessità e frequenza delle tematiche affrontate. Tale strumento può essere utile per risolvere eventuali dubbi e per aprire un dialogo con *chi va per mare*.

1. Patenti Nautiche

1.1 Patenti nautiche senza esami

? **D:** *Vi scrivo da Monfalcone (GO) per ottenere precisa informazione relativamente alla patente nautica a vela senza limiti per la conduzione di imbarcazioni da diporto. Premetto di essere iscritto nelle matricole della gente di mare in qualità di Radiotelegrafista di Bordo di 1^a classe con regolare libretto di navigazione in corso di validità. Il quesito è il seguente: è possibile ottenere la patente nautica senza esami con il suddetto titolo professionale marittimo? Eventualmente di quale categoria? La materia è regolata dal D.M. 536 del 5 luglio 1994 apparso su gazzetta ufficiale n.236 del 15 settembre 1994 che io non dispongo.*

R: Il Decreto del 5 luglio n. 536 “Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo” prevede il comando delle unità da diporto o, a richiesta il rilascio della patente nautica senza esami, limitatamente al personale in possesso dei titoli professionali di coperta, previsti dagli artt. 123 e 134 del Codice della Navigazione, con la sola eccezione del personale iscritto nel Registro dei piloti di cui all’art. 90 del citato C.N.. Il titolo professionale di cui la S.V. è in possesso, non appartenente ai titoli professionali per i servizi di coperta, non costituisce, quindi, titolo sufficiente per il comando e la condotta di unità da diporto.

? **D:** *Sono un diplomato Capitano di Lungo Corso che ha anche navigato con la qualifica di radarista su navi militari e vorrei sapere se per avere la patente nautica ho bisogno o meno di sostenere un esame.*

R: Il Diploma dell'Istituto Tecnico Nautico non costituisce di per sé titolo per conseguire, senza esame, la patente nautica. Lo stesso dicasi per la qualifica di radarista, sia pure in navigazione. Il conseguimento della patente nautica senza esame è possibile solo per coloro che siano iscritti alla Gente di Mare e si trovino in possesso di Libretto di Navigazione in corso di validità e di un titolo professionale superiore a quello di Allievo Capitano di Lungo Corso.

D :*Sono circa 7 anni che non navigo, vorrei sapere se con il mio titolo di **aspirante Capitano di Lungo Corso** possa conseguire la patente nautica o da diporto senza esami? e quale sia la procedura eventualmente debba farlo? Grazie e attendo notizie.*

R:Com'è noto il libretto di navigazione rilasciato da un ufficio marittimo a coloro che sono iscritti nella 1^a categoria della gente di mare, ha una validità di 10 anni dalla data di ultimo sbarco ai quali bisogna sommare il totale della navigazione effettuata. Con il titolo professionale marittimo di aspirante capitano di lungo corso, ai sensi dell'art. 31 del DPR 431/97 sulla disciplina delle patenti nautica è consentito comandare le unità da diporto con il libretto di navigazione in corso di validità nei limiti e con le modalità stabilite con D.M. 5 luglio 1994, n. 536. Altresì è possibile, sempre con le modalità stabilite con il citato D.M. 536/97, ottenere il rilascio senza esami delle patenti nautiche presso gli uffici marittimi competenti.

? **D:** *Sono **Vigile del Fuoco** in servizio permanente, possiedo la patente nautica ministeriale che mi abilita alla conduzione di natanti ed imbarcazioni a motore e dei mezzi anfibi entro le sei miglia dalla costa ed in acque interne. Vorrei sapere, vista la nuova patente nautica civile, se è possibile la conversione della patente in mio possesso in patente civile ed a quale patente corrisponderebbe. Inoltre se la conversione fosse possibile, cosa è da fare a livello burocratico.*

R: La normativa vigente per il conseguimento delle patenti nautiche senza esami è quella prevista dal D.P.R. 431/97 del 9 ottobre. In particolare, l'art.13 stabilisce che "il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, possono conseguire, senza esami, le patenti (...) nei limiti dell'abilitazione in possesso". Con circolare n.33848 in data 4 luglio 2000 è stata data equiparazione tra i vari brevetti rilasciati e le patenti nautiche civili. In conclusione, se il titolo abilitativo è rilasciato autonomamente dai propri organi amministrativi, non costituisce titolo per la conversione in patente nautica.

1.2 Rinnovo patenti nautiche

? **D:** *Sono un cittadino italiano residente negli Stati Uniti in possesso di patente nautica e vi chiedo se fosse mai possibile **rinnovarla a distanza**.*

R: Il rinnovo a distanza della patente nautica non è possibile in quanto la certificazione da produrre dovrebbe essere conforme a quella prevista dal D.P.R. 431/1997, che attualmente disciplina la materia sulle patenti nautiche. In particolare l'idoneità fisica deve essere comprovata da personale sanitario in possesso di requisiti specifici (vd. Art. 5 D.P.R. 431/1997), abilitato al rilascio della certificazione medica. Si ricorda tuttavia che il citato D.P.R. (contrariamente alla vecchia normativa) consente il rinnovo della patente nautica anche dopo la sua scadenza. Perciò, si potrà rinnovare il documento una volta rientrati in Italia anche in occasione di una visita temporanea senza alcun problema, considerato che gli attuali tempi di rilascio previsti dalla legge sono molto brevi.

? **D:** *Sono possessore di una Patente di Abilitazione al comando di Navi da Diporto, conseguita il 17/10/88 e mai utilizzata, e vi domando se **il documento è sempre valido oppure no**.*

R: La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di conferma della validità. La durata è ridotta ad anni cinque per coloro che al momento del rilascio o della convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno d'età. La richiesta di convalida può essere presentata anche prima o dopo la scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida. Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il comando e la condotta di unità da diporto. Per la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza, direttamente o con raccomandata, all'Ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato di idoneità fisica di cui all'art. 5. L'interessato deve, inoltre, dichiarare di possedere i requisiti morali di cui all'art. 6, nonché l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando o alla condotta di unità da diporto (compilando a tale scopo i quadri A, B, E ed F della domanda di cui all'allegato G).

? **D:** Sono titolare di una patente nautica per imbarcazioni da diporto, vela e motore, senza limiti di navigazione dalla costa, ottenuta presso la Capitaneria di Porto di La Spezia. La patente scade il 26 febbraio prossimo, ma non potendo utilizzarla in futuro per un certo periodo di tempo a causa di problemi personali, vi chiedo: 1) è possibile fare richiesta di convalida della patente stessa successivamente alla data di scadenza, e con quali conseguenze; è forse necessario sostenere nuovamente gli esami? 2) se possibile **convalidare la patente dopo la scadenza**, esiste un limite di tempo massimo entro il quale richiedere la convalida stessa senza subire eventuali conseguenze?

R: La materia è stata recentemente disciplinata con DPR del 09/10/97 n.431. Il comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. stabilisce che è consentita la convalida della patente anche successivamente alla sua scadenza, senza limiti di tempo e senza nessuna conseguenza per il titolare del documento. L'unico accorgimento che si ricorda di adottare alla S.V. è di non assumere il comando delle unità da diporto con la patente scaduta per non incorrere in violazioni che comportano pesanti sanzioni.

? **D:** Sono titolare di una patente nautica per la navigazione da diporto a vela e a motore oltre le 6 miglia e, avendo cambiato residenza, volevo sapere se devo notificare in Capitaneria l'avvenuto **cambio di residenza** alla data della revisione della patente (entro il gennaio 2005) o prima.

R: L'art. 21 del Regolamento sulla disciplina delle Patenti Nautiche, approvato con D.P.R. n. 431 del 9 ottobre 1997, dispone che "in caso di cambio di residenza il titolare della patente nautica deve darne comunicazione diretta o con raccomandata all'Ufficio che ha provveduto al rilascio mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10 (compilando a tale scopo il quadro A dell'Allegato G)". L'Ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, provvede ad aggiornare a vista il documento, ovvero ad inviare all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento recante la seguente dicitura: "Patente Nautica n.°.....residente a.....in via....." seguita dalla sigla del funzionario incaricato.

? **D:** *Ho conseguito nel 1988 il rilascio della patente nautica per il comando di imbarcazioni a vela senza limiti dalla costa e ne ho ottenuto il rinnovo nel 1998 con il rilascio dello stesso vecchio documento e la semplice apposizione di un timbro e firma alla voce revisioni. Il recente D.P.R. 431/1997, all'art. 32, ha previsto l'estensione dell'abilitazione per il comando di imbarcazioni a vela senza limiti dalla costa anche alle imbarcazioni a motore, con conseguente **sostituzione del documento in occasione della convalida**. Nell'attesa di ottenere la convalida della vecchia patente con la nuova, come mi devo comportare?*

R: Innanzitutto, per avere la doppia abilitazione per il comando di imbarcazioni a vela o a motore senza limiti dalla costa, all'atto del rinnovo del documento il Comando competente deve sostituire, per effetto del D.P.R. 431/1997, il vecchio documento con il nuovo, dietro compilazione di una domanda che dovrà essere compilata dall'interessato. Nel caso di eventuali ritardi nel compimento di questa pratica, il Comando competente rilascerà un documento sostitutivo della patente nautica.

1.3 Obbligo di possesso patente nautica

? **D:** *Avendo intenzione di acquistare una barca a motore di circa cinque metri, vorrei sapere **fino a quale cilindrata** è richiesto il possesso della patente nautica. Inoltre, avendo saputo che la recente normativa europea ha previsto l'abolizione della benzina super per gli autoveicoli, vorrei sapere se tale normativa verrà applicata anche alle barche.*

R: Per i natanti la patente nautica diventa obbligatoria quando la potenza del motore installato a bordo è superiore ai 30 Kw, oppure quando la cilindrata sia: · superiore ai 750 cc., se a carburazione a due tempi; · superiore ai 1000 cc., se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo; · superiore ai 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi, entro bordo; · superiore ai 2000 cc., se diesel. Per quel che riguarda la benzina super, la normativa europea che ne prevede l'abolizione si applicherà solamente agli autoveicoli e non riguarderà i motori installati a bordo delle unità da diporto.

? **D:** Sono il proprietario di una **barca a vela** e vorrei sapere quando è necessario disporre della patente nautica.

R: Innanzitutto, se si tratta di un natante da diporto a vela (cioè una unità a vela, con o senza motore ausiliario, di lunghezza fino a mt. 10), e si vuole effettuare la navigazione entro 6 miglia dalla costa, non è necessario avere la patente nautica. Se, invece, si tratta di una imbarcazione da diporto a vela (cioè una unità a vela, con o senza motore ausiliario, di lunghezza superiore a mt. 10 ed inferiore a mt. 24) iscritta nei Registri, è necessario disporre obbligatoriamente di patente nautica quando: 1) L'imbarcazione a vela è senza motore ausiliario e si intende effettuare la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa; 2) L'imbarcazione a vela è con motore ausiliario (motovelieri compresi) ed il motore installato a bordo è superiore 30 KW o 40,8 CV.

1.4 Validità patenti nautiche straniere

? **D:** Sono un cittadino italiano da anni all'estero per motivi di lavoro, ma ancora con residenza in Italia, ed ho **conseguito in Germania la patente nautica per barche a motore senza limitazione di miglia (Sportbootführerschein See)**. Essendo proprietario di una unità da diporto di mt. 6,95 con motore diesel da 150 HP acquistata in Italia e ormeggiata in Sardegna vorrei sapere se con la suddetta patente nautica tedesca posso navigare in Italia oppure è necessario qualche altro documento.

R: La legislazione sulla nautica da diporto, indipendentemente dal fatto che la patente nautica sia stata conseguita in un Paese dell'UE o meno, prevede quanto segue: · i cittadini stranieri possono comandare le unità da diporto italiane con la patente del proprio Paese, nei limiti dell'abilitazione in possesso; · i cittadini italiani residenti all'estero, con patente del Paese di residenza, possono altresì comandare le unità da diporto di bandiera italiana, sempre nei limiti dell'abilitazione posseduta; · i cittadini italiani in possesso di una patente estera, quando rientrano definitivamente in Italia, per poter assumere il comando delle unità da diporto nazionali, devono conseguire la patente prevista dalla legislazione sulla nautica vigente.

? **D:** *Sono di nazionalità italiana ma residente in Svizzera da più di 6 anni. Posseggo una **patente nautica svizzera** di categoria D per natanti a vela. Volendo effettuare della navigazione a vela in Italia vorrei sapere se la mia patente è riconosciuta e se sì con quali limiti (mare, acque interne, distanze 6 o 12 miglia, tipo di imbarcazione), ovvero se devo ottenere la patente italiana e con che modalità.*

R: In merito al quesito formulato con l'e-mail in riferimento, si informa che, i cittadini comunitari, extra comunitari e gli italiani residenti all'estero (anche se il Paese è membro dell'Unione Europea), in possesso di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza, possono comandare le unità da diporto (navi comprese), purchè a titolo gratuito, nei limiti dell'abilitazione in possesso.

? **D:** *Sono un cittadino americano. Verrò in Italia durante l'estate del 2001 e vorrei navigare con il gommone di mio cugino. Ho capito da mio cugino che in Italia è richiesta una patente nautica mentre negli U.S.A. non esiste una patente simile (almeno per le piccole barche). Potreste informarmi come potrò usare il gommone senza avere problemi con le vostre leggi?*

R: La patente nautica è obbligatoria solo se sul gommone è installato un motore superiore a 40,8 CV (30 Kw) di potenza, oppure nel caso che il gommone stesso sia targato, quando si supera la distanza delle 6 miglia dalla costa. Nei casi suindicati, considerato che negli U.S.A. non esistono patenti nautiche per i gommoni e piccoli natanti, i cittadini americani per comandare barche in Italia, dovranno farsi rilasciare dalle proprie Autorità una dichiarazione che confermi tale circostanza.

? **D:** *Sono una cittadina italiana residente in Belgio ed ho intenzione di conseguire l'abilitazione per condurre barche a vela e a motore. Impossibilitata a conseguire la patente nautica in Italia, vorrei sapere se con un'analoga **abilitazione conseguita in Belgio** potrò condurre unità da diporto una volta giunta in vacanza in Italia.*

R: Le unità battenti bandiera degli stati membri dell'Unione Europea possono navigare liberamente nelle acque nazionali e sostare nei porti italiani, senza alcuna formalità, con l'osservanza del regime amministrativo (documenti di bordo) e di sicurezza della navigazione

(mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza) previsti dal Paese della bandiera di appartenenza. Durante la navigazione nelle acque territoriali nazionali devono essere assicurate sulla responsabilità civile in conto terzi. Possono essere date in locazione e noleggio, come quelle di bandiera italiana, con l'osservanza delle modalità e delle condizioni previste dalla normativa italiana, viste in precedenza. I cittadini italiani possono assumere il comando delle unità appartenenti ad un Paese comunitario, essendo venuti meno i vincoli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra che lo vietavano (è bene accertarsi presso il Consolato se la legislazione dello Stato di bandiera lo consente). Infine, i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un'abilitazione equipollente rilasciata dallo Stato di residenza, possono comandare unità da diporto nazionali (s'intende italiane) entro i limiti dell'abilitazione stessa. Tali cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, non possono più comandare le unità da diporto di bandiera nazionale con l'abilitazione straniera, ma devono munirsi di una delle patenti previste dalla legge sulla nautica da diporto, poiché ancora non è intervenuta una Direttiva Comunitaria per il riavvicinamento delle norme riguardanti le patenti nautiche.

1.5 Requisiti fisici

? **D:** *Sono disabile al 100% da 5 anni ed in possesso di patente nautica da diporto a vela e motore senza limiti dalla costa. Due anni fa, in sede di rinnovo della stessa, il Presidente della Commissione non ha voluto rinnovarmela, in violazione della nuova Legge del 12/97, motivando ciò con la parola contenuta nella Legge: "conduzione", cioè asserendo che il sottoscritto, non avendo più l'uso delle gambe, non poteva condurre l'imbarcazione a vela. Nulla è valso dichiarare al Presidente che la notte prima il sottoscritto con equipaggio ridotto a tre persone, ha trasferito il proprio natante (m 8,50 f.t.) da Anzio a Riva di Traiano in undici ore, a vela, con vento forza 6 e mare mosso. Ho letto sulla rivista di Vela di Gennaio scorso, che il Ministro, entro Marzo, si sarebbe dovuto incontrare con le Associazioni di disabili, per poi decretare nuove norme sulla patente speciale. Potreste delucidarmi su questa iniziativa, visto che nessuno ne sa ancora niente?*

R: Le norme sull'obbligatorietà della patente nautiche sono stabilite con D.P.R. 431/1997 recante "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche". In particolare l'allegato A del citato decreto, al punto 2 - Efficienza degli arti - esplica chiaramente le casistiche che non consentono il conseguimento o la convalida delle patenti a determinati soggetti. Sono infatti giudicate invalidanti le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate sia singolarmente che nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità di movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti il comando e la condotta delle varie tipologie di unità (vela, motore e vela con m.a.). Si sottolinea però come, in virtù del disposto normativo, le Commissioni mediche locali, in relazione anche alle varie menomazioni fisiche ed alle connesse protesi correttive, possono rilasciare certificati di idoneità limitati per una distanza di navigazione dalla costa anche inferiore a quella prevista per il tipo di patente da conseguire o per una tipologia di unità per la quale l'interessato viene ritenuto idoneo (solo a motore o a vela con m.a.) o anche con durata temporale più breve rispetto a quelle previste dalla legge, usufruendo di fatto della possibilità di un ampio potere discrezionale e di diversificazione nelle casistiche di valutazione dei requisiti. Così come concepito quindi, il D.P.R. 431/1997 è senz'altro una norma attuale e rispettosa delle problematiche relative ai disabili, tuttavia proprio recentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - tramite l'attività del Dipartimento per gli Affari Sociali - ha comunicato con una nota in data 28 luglio 2000 il programma di azioni del Governo per le politiche degli handicap, nel quale si auspica l'adozione di criteri aggiornati per il conseguimento della patente nautica. Sulla base del citato programma questo Ministero, nel rispetto della linea di sensibilità sulle problematiche in questione, si renderà senz'altro disponibile per la valutazione di ogni eventuale modifica legislativa alle norme attualmente in vigore, anche nell'ottica di un prevedibile sviluppo tecnologico negli ausili ai portatori di handicap.

2. Documentazioni

2.1 Vendita e acquisto unità da diporto

? **D:** *Ho appena acquistato un natante da diporto e vorrei sapere quali sono i documenti obbligatori da tenere a bordo.*

R: Per i natanti, i documenti obbligatori da tenere a bordo devono essere: a) il certificato d'uso del motore. Su tale documento sono indicate la potenza del motore in CV e la cilindrata per determinare l'eventuale obbligo della patente nautica; b) l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo di £. 1.500.000.000) per le unità munite di motore f.b. di potenza superiore a 3 CV fiscali; il contrassegno del certificato va esposto e posizionato in un posto ben visibile; c) per le unità con motore di potenza superiore ai limiti previsti, il conduttore del natante deve avere a bordo la patente nautica; negli altri casi è sempre consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento; d) i natanti muniti di marcatura CE devono avere a bordo il "Manuale del proprietario".

? **D:** *Vorrei sapere quali sono i documenti e gli adempimenti burocratici necessari per la compravendita tra privati e la successiva eventuale immatricolazione di motori nautici fuoribordo tra i 20 ed i 70 HP.*

R: Nella vigente legislazione italiana non è prevista l'immatricolazione e/o l'iscrizione in appositi registri dei motori marini fuoribordo, rientrando essi nella categoria dei beni mobili non registrati per i quali "il possesso e di conseguenza la compravendita di tali motori non è soggetta ad alcuna particolare normativa". È necessario, comunque, che con l'acquisto del motore sia consegnato anche il certificato d'uso del motore rilasciato dagli uffici marittimi competenti (Capitaneria di Porto e Ufficio Circondariale Marittimo), nonché dagli Uffici Provinciali della M.C.T.C., al fine di un corretto utilizzo dello stesso sull'imbarcazione. Eventuali problematiche connesse alla importazione e/o esportazione dovranno essere esaminate con la competente Autorità Doganale.

? **D:** *Avendo intenzione di acquistare un gommone usato di mt. 4,60, vorrei sapere se esiste un documento che ne comprova la proprietà. Desidererei sapere, inoltre, quanti CV deve avere il motore affinché il gommone possa essere guidato senza bisogno della patente nautica.*

R: Trattandosi in questo caso specifico di un natante da diporto, il gommone, così come il motore installato a bordo, è un bene appartenente alla categoria giuridica dei beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante o motore da un soggetto ad un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola che "il possesso vale titolo", salvo adottare ovviamente le precauzioni di natura commerciale che si ritengono opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante. Nel caso di unità con marcatura CE, all'acquirente va consegnato anche il manuale del proprietario. Per ciò che riguarda la questione dei CV, per i natanti (acquascooter compresi) la potenza del motore installato a bordo non deve essere superiore a 30 KW a 40,8 CV (1 KW=1,36 CV) oppure: 1. non superiore a 750 c.c., se a carburazione a due tempi; 2 non superiore a 1000 c.c., se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo; 3. non superiore a 1300 c.c., se a carburazione a quattro tempi, entro bordo; 4. non superiore a 2000 c.c., se a diesel.

2.2 Immatricolazione

? **D:** *Avendo intenzione di importare una barca di produzione Emirati Arabi Uniti lunga 6 metri e con certificato di conformità alle norme europee, vorrei conoscere quali sono i documenti occorrenti per l'importazione e la registrazione in Italia.*

R: Per l'acquisto all'estero di unità da diporto con marcatura CE è necessario distinguere tra acquisti effettuati nell'Area Economica Europea e quelli effettuati nei Paesi Terzi. Nel caso specifico, trattandosi di unità proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, si deve contattare la competente autorità doganale (presente in ogni porto di grande/media importanza) per lo svolgimento della procedura di importazione, esibendo la documentazione di acquisto (certificato d'origine rilasciato dalle autorità del paese di provenienza, fattura di acquisto, atto di proprietà) per consentire la valutazione, ai fini fiscali, del bene importato. Infatti, è sulla

valutazione effettuata dall'ufficio doganale che devono essere pagate le imposte previste (generalmente il 20 % del valore commerciale riconosciuto più un'aliquota issa dell'1,70 % per diritti di esenzione). Sarà poi l'eventuale ufficio d'iscrizione dell'unità che dovrà rilasciare i documenti di navigazione della barca, previo contatto con l'autorità doganale, che comunicherà la regolarità dell'importazione. Per ottenere l'iscrizione nei registri, il proprietario dell'unità deve presentare apposita domanda in bollo all'ufficio ove intende iscrivere il mezzo. Si fa presente, infine, che per le unità con caratteristiche di lunghezza f.t. inferiore ai 7,50 metri l'iscrizione nei registri non è obbligatoria ma facoltativa, per cui l'interessato può limitarsi a definire le procedure d'importazione per poi richiedere il rilascio della documentazione necessaria (certificato d'uso del motore, assicurazione) per la navigazione dei natanti da diporto, nella cui categoria rientra l'unità in questione.

? **D:** *Sono molto interessato a conoscere la procedura per l'immatricolazione di una imbarcazione da diporto usata proveniente da un paese al di fuori dell'area AEE e di costruzione e commercializzazione extraeuropea.*

R: Le unità da diporto fino a mt. 24, successivamente alla data del 16/08/98, per poter essere commercializzate nell'ambito dell'area economica europea devono rispettare le norme contenute nella Direttiva Comunitaria 94/25 CE e, in particolare, riportare la marcatura CE. Le citate unità costruite e commercializzate nei paesi terzi non possono più essere introdotte nell'ambito del mercato comune europeo.

2.3 Assicurazione per motore

? **D:** *Sono proprietario di un natante da diporto con due motori (il **principale di 12 CV di potenza fiscale, l'ausiliario di potenza fiscale di 3 CV**) e vorrei sapere se devo pagare l'assicurazione per uno solo dei motori oppure per entrambi.*

R: Per ciò che riguarda la disciplina in tema di assicurazioni, essa è contenuta nella Legge 990/69. Dall'attenta lettura del dispositivo normativo si evince che, per le unità iscritte nei Registri (imbarcazioni e navi da diporto) l'assicurazione è relativa all'imbarcazione, mentre per

quanto concerne i natanti, essa è riferita ai motori che vengono installati a bordo degli stessi. In linea di principio, quindi, l'assicurazione deve essere effettuata sul motore di volta in volta utilizzato su un'unità non iscritta, per cui le eventuali obiezioni da parte dei competenti organi di vigilanza circa la mancata assicurazione di un motore definito ausiliario, ma funzionalmente installato a bordo, sono da considerarsi legittime.

? **D:** *Possiedo un natante con un motore da 7,5 hp (quindi circa 9 CV) e vorrei sapere se il mio motore deve essere assicurato*

R: La Legge 990/69 stabilisce che l'assicurazione sia obbligatoria per tutti i natanti muniti di motore fuori bordo di potenza superiore a 3 CV fiscali.

3. Sicurezza

3.1 Dotazioni di sicurezza

? **D:** *In una recente corrispondenza con l'istituto Idrografico Militare quest'ultimo mi ha informato che (parole testuali): l'utente (nella fattispecie privato) è attualmente obbligato per legge a navigare con **cartografia** ufficiale (non necessariamente nazionale, può avere anche la carta dell'ammiraglio britannico) aggiornata. Viceversa sul sito web di un editore privato di cartografia nautica: www.nauticard.it trovo indicazioni motivate ed opposte. Vi prego pertanto di voler rispondere ai seguenti quesiti: 1) La cartografia pubblicata da editori privati è valida ai sensi di legge quale dotazione di bordo per la navigazione da diporto? 2) Identica domanda per la cartografia digitale usata su plotter ed altri apparati elettronici.*

R: L'obbligo di utilizzare cartografia ufficiale a bordo è sancito dal DPR 435/91, solo però con riferimento alle navi commerciali. Per quanto riguarda invece la navigazione da diporto, l'attuale regolamento di sicurezza, Decreto 5 ottobre 1999 n.478 prevede l'utilizzo a bordo delle carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione, nulla disponendo però sulle caratteristiche di tali carte, siano esse tradizionali o quelle riportate su apparati elettronici. Si ricorda tuttavia che lo spirito del nuovo regolamento di sicurezza è quello di delegare al responsabile del comando le valutazioni delle dotazioni di sicurezza e di tutti i mezzi necessari in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza dei porti (vedi art.1 - comma1 - del citato Regolamento). Sarà quindi cura del conduttore verificare la rispondenza e l'adeguatezza delle carte di bordo.

? **D:** *Abbiamo una imbarcazione immatricolata in uso in conto proprio per la navigazione nazionale costiera, che utilizziamo per il trasporto di 12 sub. Vorrei sapere se tra le dotazioni di sicurezza devo anche avere una **zattera di salvataggio** poiché le agenzie marittime hanno pareri discordi.*

R: Si premette che l'utilizzo delle unità iscritte nei registri e destinate a servizi speciali per uso in conto proprio è limitato alla navigazione in acque marittime entro 12 miglia dalla costa, anche se il mezzo nautico è abilitato alla navigazione nazionale costiera che, com'è noto, si svolge tra porti dello Stato a distanza non superiore alle 20 miglia dalla costa.

La navigazione in conto proprio è disciplinata dall'art.25 della Legge 7.12.99, n.472 il quale prevede, al comma 5, che alle unità destinate ad uso in conto proprio - in attesa dell'emanazione di decreti specifici - si applica il D.P.R. n.435 del 8.11.91 "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".

In particolare le disposizioni contenute nell'art.189, comma 1, lettera b del citato Regolamento, stabiliscono la presenza a bordo degli apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo, nonché tutte le altre prescrizioni ai fini della sicurezza.

? **D:** *Sono il proprietario di una imbarcazione a vela immatricolata ed abilitata senza limiti di navigazione, non marcata CE (costruita nel 1996), con certificato di sicurezza scadente nel 2005. Vorrei sapere se devo avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dal nuovo regolamento e se il **riflettore radar e l'E.P.I.R.B.** che già possiedo, necessitano di qualche omologazione particolare.*

R: L'art. 5 del Regolamento di Sicurezza per la Navigazione da Diporto, approvato con D.M. 5 ottobre 1999, n. 478 (entrato in vigore l'1 gennaio 2000), prevede che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza esistenti a bordo dell'unità alla data di entrata in vigore del regolamento, possano essere mantenute a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo stato di conservazione o per scadenza. Il riflettore radar e l'E.P.I.R.B. possono pertanto continuare ad essere tenuti a bordo.

? **D:** *Ho appena acquistato un **acquascooter** e desidererei sapere se devo avere a disposizione qualche dotazione di sicurezza (es.: i salvagenti o i razzi), se ci sono tasse da pagare, se devo fare un'assicurazione e, infine, se ho bisogno della patente nautica.*

R: Innanzitutto, la classificazione delle unità da diporto, a norma dell'art. 1 della Legge 50/1971 e successive modificazioni, avviene attraverso l'applicazione del parametro della lunghezza fuori tutto. Detto articolo prevede la classifica di natante per le unità a motore di lunghezza f.t. non superiore a mt. 7,50. È quindi in questa categoria che vanno ad inquadrarsi le moto d'acqua, a meno che (caso piuttosto improbabile) non esistano in commercio modelli di lunghezza superiore a mt. 7,50 che vanno invece considerati imbarcazioni da diporto. Per quanto riguarda la navigazione e l'utilizzo degli acquascooter, la Legge 498/1994 ha stabilito che vengano disciplinate con apposite ordinanze delle Autorità locali (Capitanerie, Circolare, ecc.). È quindi necessario prendere visione delle norme che regolano la zona ove si intende utilizzare il mezzo. Generalmente le moto d'acqua possono essere usate tra i 300 metri ed il miglio dalla costa ma, si ripete, tali limiti possono essere variati dalle Autorità locali. Anche per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza bisogna fare riferimento alle ordinanze locali, in relazione alla navigazione svolta, in ogni caso però i conduttori ed i trasportati devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio. Per quanto concerne i tributi, si ricorda che l'art. 11 della Legge 488 del 23/12/1999 ha soppresso la tassa di stazionamento per i natanti, mantenendola solo per le navi e le imbarcazioni da diporto. L'aspetto assicurativo è disciplinato dall'art. 48 della Legge 50/1971 che prevede la copertura assicurativa per i motori superiori a 3 cavalli fiscali. Infine, l'obbligo della patente nautica scatta quando il motore sviluppi una potenza superiore a 30 KW (40,8 CV).

? **D:** *Desidererei sapere se a bordo di un natante è possibile tenere in sostituzione del salvagente anulare con cima il salvagente "a ferro di cavallo", conforme al D.M. dell'81, perché, secondo quanto ho letto nel recente D.M. del 29 settembre 1999, n. 385, mi sembra di avere capito che sia ancora possibile tenere a bordo le dotazioni conformi ai vecchi decreti sino all'usura.*

R: I salvagenti "a ferro di cavallo" sono da sempre considerati equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti per questi ultimi, abbiano le estremità dell'apertura provviste del prescritto dispositivo di aggancio manuale. Il D.M. 29 settembre 1999, n. 385, ha conglobato i due tipi di salvagente e sostanzialmente ripreso il concetto di equivalenza all'art. 1, comma 1, lettera d). Lo stesso D.M., inoltre, nelle norme transitorie (art.

6, comma 2) consente "fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per cattivo stato di conservazione" sia i salvagenti anulari (D.M. 20 aprile 1978), che quelli a ferro di cavallo (D.M. 3 dicembre 1981).

3.2 Numero passeggeri

? **D:** *Sono proprietario di un vecchio gommone di 4,20 metri di lunghezza e, avendo letto che per tali mezzi vale una normativa secondo la quale per individuare il **numero dei passeggeri trasportabili** bisogna contarne uno per ogni metro di lunghezza, vorrei sapere come ci si deve comportare, dal momento che sullo specchio di poppa è riportata una targa con numero d'identificazione e dati del gommone in cui si indica che sono sei i passeggeri trasportabili.*

R: Secondo quanto previsto dall'art. 13 del nuovo Regolamento di Sicurezza approvato con D.M. del 05/10/99, n. 478, un gommone non appartenente ad una serie omologata può portare un passeggero per ogni metro di lunghezza. Tuttavia, il medesimo articolo prevede che, ove l'unità appartenga alla serie omologata, il numero di persone trasportabili sia indicato nel certificato di omologazione, rilasciato dall'ente tecnico competente (R.I.Na.). Se, quindi, si possiede tale documento, accompagnato anche da una dichiarazione di conformità (questi documenti vanno tenuti a bordo durante la navigazione!), si potrà trasportare il numero dei passeggeri indicato nella targhetta a poppa, altrimenti no.

4. Apparati Radio

4.1 Gestione apparati radiotelefonici per ascolto e soccorso

? **D:** *Vorrei conoscere meglio gli aspetti relativi alla gestione dell'apparato radio VHF per il solo ascolto e soccorso.*

R: Per le unità da diporto (natanti e imbarcazioni) che effettuano navigazione a distanza superiore alle 6 miglia, l'apparato radiotelefonico VHF è obbligatorio. L'art. 18 del D.Leg.vo 436/1996 (poi modificato dall'art. 4 del D.Leg.vo 205/1997 e dall'art. 14 della Legge 413/98), prevede che gli apparati radiotelefonici installati a bordo delle unità da diporto in modo stabile (fissi), devono essere preventivamente sottoposti al collaudo ma non alle ispezioni ordinarie. Gli stessi apparati di tipo portatile (palmari), muniti del certificato di omologazione, non devono nemmeno essere sottoposti al preventivo collaudo. Con la Circolare n. 44166 del 04/08/1996, il Ministero delle P.T. ha chiarito che al collaudo degli impianti radioelettrici di tipo fisso installati a bordo delle unità da diporto provvedono i propri funzionari, sia nel caso in cui l'apparato radio venga utilizzato per il traffico di corrispondenza, sia che venga impiegato solo per il soccorso. Nel caso in cui l'impianto sia destinato esclusivamente al soccorso, non c'è obbligo di affidamento della gestione alla Società concessionaria e l'uso dell'apparato non comporta alcun pagamento allo Stato. L'esercizio di un apparato VHF è subordinato al rilascio di un'apposita licenza rilasciata dal Ministero delle P.T. (Licenza RTF). Il telefono cellulare a bordo non è vietato da alcuna norma, tuttavia non sostituisce il VHF quando questo è obbligatorio.

4.2 Apparati radiotelefonici per navigazione entro dodici miglia

? **D:** *Sono proprietario di un natante e vorrei sapere se, per la navigazione entro le dodici miglia, è possibile utilizzare un sistema VHF portatile omologato oppure è necessario disporre di un VHF fisso con relativo collaudo.*

R: Si può disporre di apparati VHF di tipo portatile (esempio palmari), muniti del certificato di omologazione. Tali apparecchiature, oltre ad essere esenti dalle ispezioni ordinarie, non devono essere nemmeno sottoposte al preventivo collaudo.

5. Navigazione

5.1 Limiti

? **D:** *Possiedo una imbarcazione da diporto e ho ottenuto licenza di **navigazione oltre 6 miglia nel Mar Mediterraneo** prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Sicurezza (approvato con D.M. del 5/10/99, n. 478). Vorrei sapere come devo interpretare l'abilitazione di cui è dotata la mia imbarcazione alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento.*

R: Il nuovo Regolamento di Sicurezza è improntato a fasce di navigazione in relazione alla specifica idoneità ed abilitazione dell'unità. Nella fattispecie, fermo restando che l'unità è stata dichiarata a navigare esclusivamente nel Mar Mediterraneo, quando naviga a distanza superiore alle 50 miglia, deve essere munita di tutte le attrezzature tecniche e dei mezzi di salvataggio previsti per la navigazione senza alcun limite.

? **D:** *Sono proprietario di un natante da diporto immatricolato, provvisto delle necessarie dotazioni di bordo, e vorrei sapere se devo navigare **entro 6 miglia dalla costa** come imponeva la vecchia certificazione RINA, oppure entro le 12 miglia come prescritto dalla nuova normativa.*

R: Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento di sicurezza, per le imbarcazioni senza Marcatura CE continua a trovare applicazione la vecchia normativa di cui alla Legge n.50 dell'11/2/71 e successive modificazioni per quanto concerne l'abilitazione alla navigazione entro sei miglia dalla costa e senza limite. Per navigare con tali unità, pertanto, non è necessario conoscere i requisiti di sicurezza e la categoria di progettazione, in quanto tali requisiti sono esclusivi delle unità con il marchio CE.

? **D:** *Vorrei conoscere quale è la **sanzione prevista** nel caso in cui, pur essendo in possesso di patente nautica, venissi trovato oltre le dodici miglia in navigazione con un natante.*

R: Condurre un'unità da diporto oltre i limiti previsti dall'abilitazione in possesso configura un illecito previsto e punito a norma dell'art. 39, comma 1, della Legge 50/71 e successive modificazioni sulla nautica da diporto. Tale articolo prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'arresto da cinque giorni a sei mesi e, in alternativa, l'ammenda da 1 milione a 2 milioni di Lire.

6. Locazione e Noleggio

6.1 Noleggio

? **D:***Mi piacerebbe avere informazioni riguardo alla possibilità di **aprire un noleggio barche**.*

R:La legge 23.12.1996 n.647 (art.10) disciplina l'attività di locazione e di noleggio di unità da diporto. Se si impiega per attività di noleggio (è il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere una determinata navigazione) una imbarcazione o natante iscritto tale utilizzazione è annotata nei registri di iscrizione (RID) tenuti dalle autorità marittime con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società esercenti l'attività di locazione o di noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria , artigianato ed agricoltura.

Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. L'utilizzazione di un natante in locazione o noleggio anche nel caso in cui si voglia intraprendere l'attività per finalità ricreative connesse al turismo locale , come il traino di gommoni, sci nautico, brevi gite turistiche in mare, viene direttamente disciplinato con provvedimenti delle competenti autorità marittime locali (articolo 10, comma 10, legge n. 647/96) .

Attenzione! In caso di noleggio si possono avere a bordo non più di 12 persone e l'assicurazione per responsabilità civile deve essere estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto.

C'è da segnalare una notevole novità in campo fiscale.

Avendo il Ministero dei trasporti e della navigazione rappresentato alla Amministrazione finanziaria che le unità da diporto in noleggio sono impiegate in attività economiche, il Ministero delle Finanze ha recentemente ritenuto che i carburanti impiegati da dette unità da diporto hanno titolo all'esenzione dall'accisa (una riduzione di circa il 15%). Per poter usufruire di tale agevolazione fiscale l'unità da diporto deve essere bene strumentale dell'impresa e non utilizzata per fine personale, sia esso sportivo o ricreativo. L'autorità marittima provvede al

rilascio di un libretto di esenzione che reca, in caso di imbarcazione, i dati relativi all'iscrizione nel RID, e in caso di natanti gli estremi identificativi dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima all'utilizzo mediante contratto di noleggio.

6.2 Locazione

? **D:** *Cosa devo fare per svolgere attività di locazione di unità da diporto. Posso ugualmente svolgere quella di noleggio.*

R: La disciplina di tale attività è contenuta nell'art. 10, comma 11 della legge n. 647 del 23.12.1996. Per esercitare l'attività di locazione non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa, basta che le imprese, ditte individuali e società italiane aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario nonché le persone fisiche o giuridiche siano regolarmente iscritte nel registro delle Imprese della Camera di commercio competente per territorio. Successivamente si deve presentare una domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità per l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'attività di locazione. Per le unità impiegate esclusivamente con contratti di locazione non vi sono limiti per le persone a bordo se non quelli indicati sulla licenza di navigazione.

E' bene che si distingua il contratto di locazione da quello di noleggio, che se pur trattati nello stesso articolo di legge si distinguono sia concettualmente che nella disciplina. La locazione, e all'art. 10, comma 8, della legge n. 647/96 per le unità da diporto, è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. In tale contratto la navigazione è compiuta da chi loca l'imbarcazione e se ne assume la responsabilità e i rischi. Il noleggio, all'art. 10, comma 8, della citata legge n. 647/96 per le unità da diporto, è il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere una determinata navigazione.

La locazione a differenza del noleggio:

- ⌘ Non ha limitazione di persone da trasportare;
- ⌘ Non richiede la stipulazione di autonoma polizza di assicurazione per responsabilità civile ;
- ⌘ Non ha diritto all'esenzione dall'accisa.

Ci si rende conto che trattandosi di istituti simili ma non uguali è bene che si specifichi quale dei due contratti si intende utilizzare.

6.3 Noleggio unità da diporto di bandiera comunitaria

? **D:** *Sono lo skipper di un'imbarcazione di proprietà di una compagnia inglese e desidererei avere maggiori informazioni sul nuovo regolamento riguardante il noleggio delle imbarcazioni con equipaggio.*

R: L'art. 10 della Legge 23/12/96, n. 647, modificando la precedente normativa, prevede che le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) possono essere utilizzate con contratti di locazione e noleggio.

Le procedure e le modalità di impiego delle unità in questione nella locazione e nel noleggio sono contenute nella circolare n. 262584 del 23/12/99 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 12 giugno 1997.

Le unità da diporto di bandiera comunitaria possono essere impiegate nell'attività di locazione e di noleggio con le medesime modalità previste per quelle di nazionalità italiana.

7. Varie

? *Depotenziamento del motore*

D: *Ho acquistato di recente un natante usato con motore entro bordo diesel VM omologato CV 25 ed ho scoperto successivamente che il motore in realtà era stato portato a CV 70 circa (da 2.200 a 3.100 giri). Posso fare qualcosa per regolarizzare questa situazione oppure no?*

R: In questo caso, attraverso un artificio tecnico, si è ottenuto un cosiddetto depotenziamento (solo cartolare) del motore, al fine di permetterne la conduzione anche a coloro che sono sprovvisti di patente nautica. È chiaro come, in conseguenza della modifica subita, non vi sia più rispondenza tra i dati tecnici riportati sul certificato d'uso del motore e quelli realmente esprimibili dal motore in oggetto, rendendo irregolare la posizione dei possessori di detti propulsori. La problematica dei motori depotenziati, è stata inizialmente disciplinata con la Legge 08/08/1994, n. 498, che consentiva agli interessati di sanare la propria posizione attraverso apposita istanza e mediante il pagamento di 4 rate successive di £. 125.000 ciascuna, ottenendo il rilascio di una nuova certificazione riportante i dati corretti. È opportuno, quindi, che l'interessato, una volta verificata la discordanza dei dati del libretto motore con quelli reali, prenda contatti con il venditore del motore per conoscere se a suo tempo sia stata, anche solo parzialmente, espletata la procedura di sanatoria, (i bollettini sono validi anche se pagati da altri utenti, l'importante è che i pagamenti si riferiscano allo stesso motore) ed eventualmente completarla o iniziarla ex-novo. Quindi, coloro che hanno acquistato un motore depotenziato nell'anno 2000 possono ugualmente richiedere la sanatoria effettuando 4 distinti pagamenti di £. 125.000 ciascuno per gli anni '94, '95, '96 e '97 senza pagare alcuna mora. Attualmente le modalità per l'accertamento della nuova potenza dei motori sono definite dal D.M. 01/06/1995, n. 366, per cui per ottenere il rilascio della nuova certificazione, i pagamenti e la documentazione da allegare alle istanze (sia queste che la documentazione sono ricavabili dagli allegati fac-simile) vanno inviati all'ufficio che in origine aveva rilasciato il certificato d'uso del motore. Questo, controllata la regolarità dei documenti inviati, provvederà, infine, al rilascio del nuovo certificato o alla

correzione della potenza sul vecchio documento. È evidente che una volta rilasciato il nuovo libretto, se il dato relativo alla potenza sarà superiore ai 30 KW (40,8 CV), il motore in questione potrà essere condotto solo dai possessori di patente nautica.

? ***Invalidità e depotenziamento motore***

D: *A causa di una invalidità non sono stato ammesso al conseguimento della patente nautica. Adesso sto trattando l'acquisto di una imbarcazione a vela di 10 metri con motore ausiliario di 47 HP. Prima di perfezionare l'acquisto vorrei sapere: 1) posso far depotenziare il motore a 40 HP per rendere la barca conducibile senza patente? che documentazione dovrei presentare per il riconoscimento della minore potenza? 2) devo poi anche disimmatricolare l'imbarcazione oppure posso condurla senza patente anche immatricolata purché entro le 6 miglia dalla costa?*

R: In merito alla sua e-mail le comunichiamo quanto segue: 1) per depotenziare un motore marino occorre attuare un artificio tecnico mediante il quale, riducendo il flusso di alimentazione, si ottiene uno sviluppo di potenza inferiore a quella potenzialmente esprimibile dal motore stesso. Si tratterebbe di una modifica non consentita, in quanto verrebbe ad alterare caratteristiche tecniche di un motore per il quale è già stata rilasciata una certificazione di omologazione e di conformità al prototipo, venendo tra l'altro a mancare la rispondenza tra i documenti tecnici (libretti d'uso motore) e caratteristiche reali del motore. 2) per poter disimmatricolare un'imbarcazione a vela con motore ausiliario, è necessario che la lunghezza f.t. sia comunque inferiore o uguale a 10 metri.

Si conferma che per il comando delle imbarcazioni (barche in possesso di targa) dotate di motore con potenza inferiore a 40.8 CV (30 Kw) in navigazione entro 6 miglia dalla costa, non è obbligatoria la patente nautica, ma il conduttore deve avere almeno compiuto i 18 anni di età.

? **Imbarcazione per esame**

D: *Devo affrontare la prova pratica per il rilascio della patente nautica entro le 12 miglia e vorrei sapere se l'imbarcazione per il sostenimento di tale prova viene fornita dalla Commissione Esaminatrice o se devo procurarmela per conto mio.*

R: Per sostenere la prova pratica si dovrà presentare con una unità da diporto (anche messa a disposizione da Agenzia o altri) che presenti tutti i requisiti necessari alla navigazione per la quale si richiede l'abilitazione.

? **Rilascio "targhe prova"**

D: *Sono proprietaria di una imbarcazione da diporto e, avendo sentito dire che con una targa dimostrativa una persona munita di patente nautica può fare navigazione di costa, vorrei sapere se ciò corrisponde al vero, dal momento che per ottenere la targa effettiva devo attendere ancora un po' di tempo.*

R: Le disposizioni relative al rilascio delle cosiddette "targhe prova" sono contenute nell'articolo 16 della Legge 50/1971 sulla Nautica da Diporto. In particolare, il comma 1 stabilisce che il Capo del Circondario Marittimo o il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile possono rilasciare ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita, autorizzazioni per la navigazione di prova, dimostrativa o di trasferimento. Il secondo comma dello stesso articolo specifica, inoltre, che le imbarcazioni che usufruiscono di tale autorizzazione devono essere comandate o condotte dal titolare o da persone che abbiano un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, e che siano abilitate, se richiesto, al comando o alla condotta di tale unità. Le norme di dettaglio per il rilascio di tali autorizzazioni sono contenute nel Decreto 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 1993. Si suggerisce la possibilità di richiedere, a norma dell'art. 17 della Legge 50/71, il rilascio della licenza provvisoria.